



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 113335 del 4 luglio 2013

Oggetto: Legge 14 gennaio 2013, n. 9, art. 11 “*Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini*” – D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 “*Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto*”

Codesto Comune, con nota n. 9813/P/GEN/AAF-R del 23-5-2013, chiede alcuni chiarimenti in merito all’articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 relativamente a quanto disciplinato sulle vendite sottocosto degli oli di oliva extra vergini.

Fa presente al riguardo che l’articolo 11 della citata legge n. 9 prevede che la vendita sottocosto di tali oli sia soggetta a comunicazione al comune dove è ubicato l’esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell’inizio della stessa, a differenza di quanto invece è stabilito dall’articolo 1, comma 4 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 che prevede invece la comunicazione almeno dieci giorni prima dell’inizio.

Evidenzia, inoltre, che il medesimo articolo 11 nulla dispone in merito alla durata massima della vendita sottocosto in discorso, mentre il comma 4 dell’articolo 1 del medesimo D.P.R. n. 218 prescrive che “... *ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni*”.

Rileva, infine, che il medesimo articolo 11 ammette la possibilità di effettuare per una sola volta nel corso dell’anno la vendita sottocosto degli oli di oliva extravergini (a differenza di quanto invece stabilito dal medesimo comma 4 dell’articolo 1 del D.P.R. n. 218 che sancisce tale possibilità per tre volte nel corso dell’anno).

Su quanto evidenziato chiede il parere della scrivente anche con riferimento ad eventuali sanzioni da applicare in caso di violazione di quanto previsto dal citato articolo 11.

Al riguardo si precisa quanto segue.

La legge 14 gennaio 2013, n. 9, reca le “*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*”. In particolare l’articolo 11 disciplina la vendita sottocosto degli oli in discorso.



Ad avviso della scrivente la disciplina normativa in questione, in quanto successiva al D.P.R. n. 218 del 2001, prevale su quanto disciplinato da quest'ultimo.

Di conseguenza, a differenza di qualsiasi altro prodotto alimentare e non alimentare, nel caso degli oli extra vergini la vendita sottocosto può essere effettuata previa comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e per una sola volta nel corso dell'anno, nonché nel pieno rispetto di quanto disposto dal secondo periodo del medesimo articolo 11, il quale stabilisce che la vendita sottocosto è vietata quando è “ (...) *effettuata da un esercizio commerciale che da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio*” (al riguardo cfr. punto 2. della circolare n. 3528 del 24-10-2001).

Per tutto quanto invece non disposto dalla legge n. 9 del 2013 in merito alle vendite sottocosto resta fermo quanto stabilito dal D.P.R. n. 218 del 2001.

Per completezza si ritiene di evidenziare che la legge n. 9 in discorso è stata oggetto di una segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Rif.: S1752), ai sensi dell'articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L'Autorità in questione evidenzia, in via preliminare, che il testo completo della legge n. 9 del 2013 è stato sospeso, nell'ambito della procedura TRIS (*Technical Regulation Information System*) da parte della Commissione Europea, per un periodo di 12 mesi, ovvero fino al 22 novembre 2013 e che nonostante tale sospensione la legge è stata comunque adottata ed in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio 2013 è entrata in vigore il 1 febbraio 2013.

Con riferimento nello specifico all'articolo 11 della medesima legge n. 9, che disciplina le vendite sottocosto, l'Autorità segnala le problematiche legate alla previsione della limitazione temporale delle stesse (una sola volta l'anno) nonché alle dimensioni dell'esercente (dotato di dimensioni non superiori al 10% della superficie di vendita nella Provincia).

Sottolinea, infatti, di essere intervenuta con numerose altre segnalazioni evidenziando la legittimità di tali tipologie di vendita e gli effetti benefici delle stesse anche sotto il profilo concorrenziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)